

dalle autorità a ciò competenti hanno l'efficacia legale di decisioni giudiziarie od in quanto si tratti di affari dell'amministrazione politica, di decisioni politiche, rispettivamente di convenzioni e saranno al pari di quelle da eseguirsi dalle autorità a ciò competenti fuori del caso di una divisione o regolazione effettuata in base alla presente Legge.

Art. 13. Sono esenti da bolli e da tasse immediate tutte le istanze, i protocolli, gli allegati, i documenti legali, le dichiarazioni, spedizioni, convenzioni, legalizzazioni, e vidimazioni nella procedura di divisione o di regolazione, in quanto non ne venga fatto un uso diverso.

Le copie delle mappe catastali occorrenti in tal procedura si estraderanno a metà del prezzo di tariffa.

Art. 14. Le spese occorse in questa procedura per la remunerazione, per le competenze di viaggio o per le spese di cancelleria del commissario locale e dei funzionari dello Stato eventualmente impiegati, saranno sostenute dal tesoro dello Stato.

Verrà determinato dalla legislazione provinciale, chi abbia a sostenere le altre spese ed in qual modo siano da ripartirsi fra le persone a ciò obbligate.

Art. 15. La presente Legge entra in vigore contemporaneamente alle disposizioni legali riservate alla legislazione provinciale, e coll'epoca medesima cessa di vigore la Patente Imperiale 5 luglio 1853 (BLI, n. 130) relativamente ai diritti di possesso e di godimento comuni accennati nella stessa all'art. 1, n. 4.

Art. 16. L'esecuzione della presente Legge è demandata ai Ministri d'agricoltura, dell'interno, della giustizia e delle finanze.

9.4. Legge Provinciale 19 giugno 1909, n. 61. Per la Contea principesca del Tirolo.

Sulla divisione dei terreni comuni e la regolazione dei diritti di godimento e di amministrazione che vi si riferiscono

Coll'adesione della Dieta provinciale della Mia Contea principesca del Tirolo, trovo di ordinare in appoggio alle disposizioni contenute nella Legge dell'Impero 7 giugno 1883, BLI, n. 94, quanto segue:

I — *Della divisione e regolazione in genere*

Art. 1. I terreni comuni possono venir assoggettati alla divisione od alla regolazione a termini della presente Legge o delle ordinanze in proposito da emanarsi in base alla medesima.

Art. 2. Colla divisione le porzioni del terreno anteriormente di proprietà comune, vengono trasferite nel libero possesso dei consorzi.

La divisione può essere o generale o speciale o singolare.

A) La *divisione generale* dei terreni comuni è la divisione di essi:

- 1) fra le cessate Superiorità da un lato ed i Comuni (luoghi) oppure i cessati dipendenti dall'altra, oppure:
- 2) fra i Comuni (luoghi) o le frazioni di un Comune (parti di luoghi), oppure:
- 3) fra il Comune (luogo) o la frazione di esso (parte di luogo) da un lato ed una comunità agraria (classe di contadini, ecc.) dall'altra, oppure:
- 4) fra due o più comunità agrarie.

B) La *divisione speciale* di terreni comuni è l'ulteriore divisione della parte comune toccata nella divisione generale o del possesso fondiario comune in genere.

- 1) fra i cessati dipendenti, oppure:
- 2) fra i soci di una comunità agraria (classe di contadini, dotati, singolaristi, ecc.), oppure:
- 3) fra i consorti di terreni alternanti o variabili.

C) La *divisione singolare* è la tacitazione e la separazione dal terreno comune di uno o più consorti lasciando intatta la comproprietà degli altri consorti.

Art. 3. La regolazione dei diritti comuni di godimento consiste a seconda delle circostanze speciali del caso o nel determinare le parti aliquote secondo le quali i singoli aventi diritto devono suddividere fra loro il complesso degli utili che se ne ricavano periodicamente oppure nel fissare i singoli diritti di godimento stessi od una parte dei medesimi secondo l'estensione, il luogo e la maniera di esercitarli nonché giusta il tempo, la durata e la misura di questo godimento.

La regolazione dei diritti di amministrazione rispetto a terreni comuni ha luogo a sensi di questa legge solo in quanto l'amministrazione di tali terreni non sia già stata regolata in base al regolamento comunale od altre prescrizioni che riguardano i beni comunali, oppure in quanto, entro i limiti di quest'ultima regolazione si manifestassero necessari ancora speciali provvedimenti nell'interesse di una proficua amministrazione di terreni goduti come bene comunale.

Art. 4. Sono terreni comuni a sensi della presente Legge quelli, riguardo ai quali o:

- a) esistono diritti comuni di possesso e di godimento fra cessate signorie e Comuni (luoghi) o cessati dipendenti, nonché fra due o più Comuni (luoghi), oppure:

b) che vengono goduti in comune od alternando da tutti o da certi membri di un Comune (luogo), da una o più frazioni di un Comune (parti di luogo), vicinie o simili comunità agrarie (classi di contadini, dotati, singolaristi, ecc.), in forza della loro comunione personale derivante da un determinato possesso, oppure dagli aventi diritto comune a terreni cosiddetti alternanti o variabili.

Art. 5. Laddove nella presente Legge si parla di terreni comuni senza altra speciale indicazione s'intenderanno i terreni accennati all'art. 4.

A questi terreni appartengono — salvi i diritti derivanti da una usucapione già compiuta — anche quelli soggetti anteriormente ad un godimento comune a sensi dell'art. 4, ma che nel frattempo in seguito alla divisione materiale passarono nel possesso individuale, qualora la divisione non sia stata né approvata dalla competente autorità né iscritta nei libri fondiari. Appartengono inoltre a questi terreni quelli indicati nell'art. 4, che nei libri fondiari sono assegnati ai presentanei possessori di determinate realtà in parti ideali.

Quei terreni che in esecuzione alla Patente Imperiale del 5 luglio 1853, BLI, n. 130 sono stati ceduti ad un Comune, ad un luogo o ad un complesso di aventi diritto per il godimento ed il possesso comuni, al verificarsi delle premesse accennate all'art. 4, non sono punto esclusi dall'applicazione di questa Legge, come non lo è il bene comunale che a mente dell'art. 63 del regolamento comunale del 9 gennaio 1866, BLP, n. 1, soggiace ad un godimento comune.

In quella vece non sono da annoverarsi fra i terreni indicati nell'art. 4 quelli che appartengono al patrimonio di un Comune (luogo), e che non vengono goduti direttamente dai membri comunali, ma che vengono sfruttati col cederli in affitto od in un altro modo a favore del patrimonio del Comune (luogo).

Per una ripartizione del bene comunale in base alla presente Legge è necessaria l'approvazione della Giunta provinciale.

Art. 6. Quale godimento comune od alternato di un terreno come premessa necessaria per l'applicazione di questa legge s'intende:

- 1) l'uso del suolo in comune o alternato a scopo di coltura o di pascolo, oppure:
- 2) il ricavarne in egual modo erba, canne, legna, torba, corteccia, piote o strame.

E qui non havvi alcuna differenza, se il godimento non è eguale per tutti, ma varia a seconda dell'estensione, del tempo, del modo di usufruirne e dell'unità di misura.

Art. 7. Se una comunità agraria oltre ai terreni indicati all'art. 4 possiede ancora altri fondi o sostanza mobile, anche questi sono da comprendersi nella divisione e regolazione secondo la presente Legge.

Art. 8. Dietro domanda di un consorte (art. 26) si potrà congiungere con adesione dell'autorità alla divisione anche un terreno di proprietà esclusiva del medesimo, se ciò apparisce utile per un favorevole scioglimento della comunità.

Per lo stesso motivo si potranno in una divisione o regolazione compensare

in danaro differenze irrilevanti fra le quote dei singoli consorti ed i conguagli per ciò devoluti.

In quanto con ciò non appaiono compromessi i diritti di terze persone simili conguagli in danaro potranno estradarsi ai consorti a ciò rimessi già nel corso della pertrattazione (art. 3 della Legge dell'Impero).

Quale differenza insignificante a sensi del secondo capoverso è da riguardarsi in ogni modo quella che non supera la ventesima parte del valore della quota dal conguagliarsi o da regolarsi del rispettivo consorte, e precisamente tenendo conto degli aumenti o delle diminuzioni di suolo che derivano dalla esecuzione di opere di economia rurale o dal conguaglio di controprestazioni (articoli 87-89 e 107).

Art. 9. Parti di terreni comuni, che per la loro posizione sono soggette in modo speciale a danneggiamenti, o su cui gravitano speciali oneri, che difficoltano essenzialmente la divisione, possono escludersi da quest'ultima. Fra questi terreni sono da annoverarsi particolarmente quelli, che in confronto di altri terreni comuni sono esposti ad un pericolo molto maggiore di essere danneggiati da inghiaamenti, dilamazioni, rotture di argini od inondazioni, o sui quali gravitano oneri reali sproporzionatamente elevati o di un valore difficile da determinarsi.

Art. 10. Colla divisione e la regolazione deve procedere di pari passo l'esecuzione di quelle opere comuni, che sono necessarie per rendere possibilmente accessibili i terreni di conguaglio senza servitù, per la conveniente amministrazione economica degli stessi o per l'esercizio sicuro e corrispondente dei diritti regolati. Persone estranee ai consorti possono protestare contro le rispettive disposizioni solo nel caso, che loro ne derivasse un rilevante svantaggio.

(Omissis)

II — *Delle persone interessate nella divisione o regolazione*

Art. 26. Come consorti si riguarderanno:

- 1) coloro che si trovano nel possesso di terreni comuni, o che:
- 2) sono investiti di un diritto di compartecipazione agli utili, che sia fondato sull'appartenenza ad una comunità di aventi diritto formata dai cessati dipendenti, dai membri dei Comuni o delle classi aventi diritto al godimento, rispettivamente dal gruppo di aventi diritto al godimento di terreni alternanti o variabili, sia che tale appartenenza dipenda dalla loro comunione personale ovvero dal diritto di proprietà su un'altra realtà;
- 3) coloro che si trovano nell'effettivo godimento dei civanzi della rendita dopo soddisfatte le pretese degli altri consorti, infine
- 4) i Comuni (luoghi) — anche fuori del caso del verificarsi delle premesse accennate ai punti 1, 2 e 3 — se gli stessi sono iscritti nei libri fondiari quali proprietari dei terreni oppure se i terreni, che non sono intavolati in alcun libro fondiario sono però assegnati ai Comuni per il pagamento delle imposte.

Le persone che non sono consorti a mente delle disposizioni surriferite o che per qualsiasi titolo legale pretendono un diritto di godimento comune od alternativo su simili terreni, non possono far valere questa pretesa se non nel modo indicato nell'art. 69.

Quali interessati direttamente nella divisione o regolazione s'intenderanno i consorti e le persone interessate a sensi dell'art. 29 a differenza delle persone interessate giusta gli articoli 31-34 solo indirettamente.

Art. 27. Nella divisione ogni consorte da tacitarsi ha, a seconda del valore della sua parte, fissato di comune accordo od in base al parere di periti, diritto ad essere soddisfatto dai terreni comuni o da eventuali altri terreni compresi a sensi dell'art. 8 nella divisione, colla riserva di un eventuale conguaglio in danaro per differenze irrilevanti e per l'eventuale diminuzione del valore in genere della superficie da dividersi in causa di lavori di economia agricola o per il conguaglio di controprestazioni di terreni.

Qualora circostanze speciali non richieggano una proporzione diversa, quella stabilita nel primo capoverso sarà normativa anche per la pretesa di un consorte di essere soddisfatto dal valore complessivo delle altre realtà o beni patrimoniali compresi all'evenienza nella divisione a mente dell'art. 7.

Art. 28. Nella regolazione ogni consorte ha diritto di pretendere che gli venga assegnata una parte aliquota del godimento complessivo, che per qualità e quantità corrisponda al rapporto del suo attuale diritto coi diritti degli altri consorti, oppure qualora la regolazione consistesse nel precisare i singoli diritti di godimento, all'intatta conservazione del suo diritto; in entrambi i casi colla riserva di eventuali conguagli in danaro per differenze irrilevanti e di quelle limitazioni, che o sono necessariamente congiunte coll'opportuna regolazione dell'esercizio dei singoli diritti o che derivano da una proporzionata restrizione di tutti o di determinati diritti di godimento ad efficace protezione della produttività del terreno.

Qualora per raggiungere quest'ultimo scopo determinati diritti di godimento si restringessero o venissero esclusi di maniera che singoli consorti ne avessero a sentire uno svantaggio sproporzionato, questi dovranno venir compensati a carico del complesso dei consorti o coll'assegno od ampliamento di altri diritti di godimento o verso conguaglio in danaro, a seconda che l'una o l'altra misura si presenti più adatta o più rispondente ai desideri degli interessati.

Art. 29. Le persone che hanno diritto a controprestazioni ed in ispecie a prestazioni periodiche a cui sono tenuti tutti i consorti come tali o qualcuno di essi per il godimento dei terreni comuni o di singole parti dei medesimi (art. 1, capoverso 2 della Legge dell'Impero) possono pretendere, che nella divisione il conguaglio delle loro pretese avvenga in danaro o colla cessione di terreni a seconda che l'uno o l'altro modo di reuizione venga ritenuto dall'autorità come corrispondente, e che nella regolazione vengano ordinati i vicendevoli rapporti in modo consentaneo agli interessi di entrambe le parti.

Questi interessati possono partecipare, anche qualora non fossero essi stessi consorti, alle trattative di regolazione nella misura necessaria per far valere la pretesa loro spettante e far uso del diritto suaccennato.

Art. 30. Del resto per la valutazione delle quote sui terreni a norma del primo alinea dell'art. 27 e per il calcolo e l'assegno dei relativi compensi, come pure per la regolazione dei diritti di godimento di conformità alle prescrizioni dell'art. 28, nonché per la valutazione prevista nell'art. 29 di eventuali controprestazioni si dovrà attenersi alle direttive contenute nelle prescrizioni sulla procedura di divisione e di regolazione (capitolo III) e nelle relative ordinanze.

Art. 31. Terze persone che hanno un diritto iscritto nei libri fondiari o sul terreno stesso assoggettato alla divisione od alla regolazione, oppure sopra un diritto di godimento di altra persona aggravante questo terreno, o sopra quel terreno, col cui possesso è congiunto questo diritto di godimento, possono bensì a tutela di questo diritto partecipare alla procedura di divisione e regolazione, non possono però impedire con protesta la divisione o la regolazione.

Oltracciò per le iscrizioni che si fanno in base ad una simile divisione o regolazione non avrà luogo un'audizione di questi interessati (art. 4 Legge dell'Impero).

Il commissario locale dovrà invitare alla trattativa le persone interessate indirettamente, qualora ciò sembrasse opportuno per chiarire le circostanze o per facilitare un accordo, le stesse potranno però presenziare le trattative di divisione e di regolazione anche senza invito da parte dell'autorità.

Le autorità dovranno in ogni tempo aver riguardo segnatamente nell'approvare un piano di divisione o di regolazione, che non vengano lesi i diritti delle persone indirettamente interessate.

Art. 32. I diritti di terze persone, che sono iscritti nei libri fondiari sul fondo assoggettato alla divisione saranno trasferiti sulle parti formate dal rispettivo fondo.

Si eccettuano le servitù prediali (art. 474 cc) che in seguito ad una divisione od alla costruzione di un'opera di irrigazione, prosciugamento o di una comunicazione stradale congiunta con una divisione si rendono inutili per il fondo dominante e vanno a cessare senza pretesa ad indennizzo.

I diritti di terze persone, che sono iscritti nei libri fondiari sul solo godimento del terreno assoggettato alla divisione saranno trasferiti su quei conguagli, che subentrano in luogo del diritto di godimento abolito. Questi conguagli subentrano in luogo del diritto abolito di godimento anche riguardo a quei diritti, che sono iscritti nei libri fondiari sul terreno, col cui possesso è unito questo diritto di godimento (art. 5 della Legge dell'Impero).

Art. 33. I crediti determinati in cifre, i quali sono assicurati con iscrizione ipotecaria su un fondo assoggettato alla divisione, rimangono, se una parte di questo terreno viene assegnata al Comune (luogo), alla frazione comunale, al vicinato o ad una comunità agraria, assicurati esclusivamente su questa parte, sempreché simili

crediti siano completamente coperti entro i due primi terzi del valore di questa parte da determinarsi secondo il reddito netto ventuplo catastale di questa parte.

Se ciò non fosse il caso, si dovrà rifondere tosto al creditore il resto non coperto del credito, e se nessuna parte del terreno assoggettato alla divisione fu assegnata al Comune (luogo), alla frazione comunale, al vicinato o ad una comunità agraria, si dovrà rifondere tantosto al creditore l'intero credito da tutti i consorzi in proporzione dei loro diritti parziali presi a base della divisione.

Questi in tal caso non potrà rifiutare l'accettazione del pagamento nemmeno pel motivo, che il suo credito non sia paranco scaduto.

Se il credito assicurato con ipoteca su un terreno assoggettato alla divisione non suona su un importo determinato in cifre, l'autorità dovrà tentare un accordo fra gli interessati per fissare simile importo, ed a seconda che ciò riesca o meno, o applicare le disposizioni di questo paragrafo, oppure rimettere il credito come aggravi simultaneo su tutti i conguagli assegnati dal terreno diviso.

Le premesse disposizioni sono applicabili a crediti assicurati mediante iscrizione ipotecaria a favore di istituti, i quali giusta i loro statuti sono facoltizzati a dare mutui solo verso una sicurtà maggiore in quanto con ciò non venga toccata la sicurtà maggiore prescritta dagli statuti dei medesimi (art. 6 della Legge dell'Impero).

Art. 34. Le dichiarazioni emesse e le convenzioni concluse nel corso della procedura di divisione o di regolazione non abbisognano dell'adesione di terze persone, né soggiacciono all'approvazione di autorità amministrative o curatorie, ferma però l'approvazione eventualmente riservata da questa legge alla Giunta provinciale. Invece dell'approvazione dell'autorità curatoria occorre però l'approvazione della commissione provinciale o ministeriale (art. 7 della Legge dell'Impero).

Se Comuni senza statuto proprio, frazioni od istituti di essi (luoghi) partecipano quale parti direttamente interessate alla procedura di divisione o di regolazione, la Giunta provinciale dovrà designare in rappresentanza di questi Comuni (luoghi), frazioni od istituti comunali appena dopo l'avviamento della procedura (art. 65) un suo incaricato. Questo incaricato è autorizzato a stipulare a nome degli stessi accordi e convenzioni, a cui questi Comuni (luoghi), frazioni ed istituti comunali incombe di partecipare.

Art. 35. I rapporti di diritto creati nel corso della procedura di divisione e di regolazione in seguito a decisioni o disposizioni dell'autorità od in forza di dichiarazioni degli interessati date in confronto dell'autorità, allo scopo di eseguire la divisione o regolazione saranno legalmente impegnativi nei trapassi di proprietà anche per i successori legali e ciò perfino nel caso che questi fossero subentrati nel possesso in seguito ad un'asta giudiziaria.

Art. 36. Dichiarazioni date a protocollo presso l'autorità nel corso della procedura di divisione e di regolazione possono venir revocate solo qualora avuto riguardo allo stadio dei lavori di divisione e di regolazione tale revoca non possa apporta-

re, a giudizio della commissione provinciale, un inceppamento rilevante di questi lavori.

Art. 37. Nel corso della procedura di divisione e regolazione l'esercizio dei diritti viene impedito od alterato solo in quanto l'autorità allo scopo di agevolare il passaggio nelle nuove forme del possesso fondiario abbia preso misure provvisorie.

Astraendo da questa eventualità l'esercizio dei diritti rimane inalterato durante questa procedura e non vengono inceppati per la procedura di divisione e di regolazione atti esecutivi in base a sentenze giudiziali passate in giudicato od a convenzioni giudiziali.

(*Omissis*)

10. LOMBARDIA E VENETO

10.1. Decreto 23 dicembre 1803, anno secondo Disposizioni sui debiti dei Comuni e loro attività⁽¹⁾

Art. I. Tutti i debiti legittimamente contratti dai Comuni incumbono ai medesimi.

Art. II. Sono ad essi conservati tutti i beni ed altre attività loro competenti.

Art. III. Pei debiti legittimamente contratti dai Comuni per cause indipendenti dalle somministrazioni militari fatte posteriormente al 1^o maggio 1796, ove siano liquidati a norma degli articoli 4 e 6 della Legge 21 settembre anno I, 1802, è in facoltà de' loro Creditori escuterli nelle vie regolari pel pagamento coi mezzi espressi nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 133 della Legge 24 luglio anno I, 1802. Tale escussione per ora non ha luogo riguardo ai debiti contratti dai Comuni per cui ai medesimi può competere il rimborso verso la Nazione.

Art. IV. Ove tali mezzi non bastino, possono i Comuni esser escussi sulle loro proprietà ed altre attività obbligate pei detti debiti.

Art. V. Sono eccettuati dall'escussione i pascoli, i boschi e gli edificj di proprietà de' Comuni, in quanto siano necessarj agli usi de' medesimi e de' loro abitanti. Questa necessità è conosciuta e determinata dal Governo, sentito eziandio il creditore.

Art. VI. I Comuni che non possono soddisfare i loro debiti coi mezzi espressi negli

(1) Divenuto legge della Repubblica lo stesso giorno, con il numero d'ordine 97.